



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
 Provincia di Treviso

PROT. N. 12575

ORDINANZA n. 47 del 19-05-2009

Oggetto: ORDINE ALLA SOCIETA' AGRICOLA MAIA S.R.L. DI METTERE IN ATTO TUTTE LE IDONEE ED EFFICACI PROCEDURE E OGNI INTERVENTO UTILE ALL'ADEGUAMENTO DEI CICLI PRODUTTIVI IN GRADO DI RIMUOVERE DEFINITIVAMENTE LE PROLIFERAZIONI DI MOSCHE

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 04.05.2009, è pervenuta dal Comune di Sernaglia della Battaglia ricevuta agli atti con prot. n. 10740, segnalazione di proliferazione di mosche;
- con nota del 04.05.2009, prot. n. 10874, l'Amministrazione Comunale di Pieve di Soligo ha trasmesso al Dipartimento di Prevenzione – S.I.S.P. dell'Azienda ULSS 7 della Regione Veneto la segnalazione del Comune di Sernaglia della Battaglia di cui sopra, chiedendo urgentemente sopralluogo presso la possibile origine della proliferazione segnalata;
- la SOCIETA' AGRICOLA MAIA S.R.L. con sede in via Verizzo 4/A in Pieve di Soligo; con nota del 03.09.2008, ricevuta con prot. n. 22238 del 05.09.2008, in ottemperanza ad ordinanza sindacale n. 48 del 28.08.2008, prot. n. 21743, ha trasmesso il Piano di Controllo degli Insetti Volanti (PCIV) per il controllo della proliferazione delle mosche presso il proprio stabilimento;
- con nota del 04.05.2009, prot. n. 10898, l'Amministrazione Comunale di Pieve di Soligo, in via cautelativa, ha richiesto alla AGRICOLA MAIA S.R.L., con sede in via Verizzo 4/A in Pieve di Soligo, di verificare immediatamente lo stato di attuazione del Piano di Controllo degli Insetti Volanti ed eventualmente prontamente intervenire con gli interventi ritenuti dalla ditta più idonei;
- alla segnalazione del Comune di Sernaglia della Battaglia in data 05.05.2009 si è aggiunta altra segnalazione di "residenti" non meglio precisati, agli atti con prot. n. 10953, nonché segnalazioni telefoniche provenienti dal mobilificio Alba di via Pascoli e dalla Sig.ra Della Bella Roberta sempre di via Pascoli;
- in data 07.05.2009 è stato eseguito sopralluogo presso la SOCIETA' AGRICOLA MAIA S.R.L. con sede in via Verizzo 4/A in Pieve di Soligo da Steffan Aldo, in qualità di tecnico della Prevenzione dell'ULSS 7 della Regione Veneto, Gardenal Giovanni, in qualità di tecnico dell'Ufficio Ambiente del Comune di Pieve di Soligo, alla presenza del dott. Meneghello Emanuele, in qualità di osservatore del Comune di Sernaglia della Battaglia, dal quale è emerso che:
 - nei giorni precedenti vi era stata una proliferazione di mosche presso la ditta che aveva interessato in particolare un capannone a fossa profonda in corso di svuotamento per il periodo di vuoto sanitario e nella platea di accumulo della pollina disidratata in arrivo dagli MDS dove vi era della pollina umida;

- nelle le fosse di scorrimento dei nastri trasportatori della pollina essiccata, in uscita dagli MDS, erano molto sporche per la presenza di materiale putrescibile e con ristagni d'acqua;
- l'MDS del capannone 210, denominato "nocciola", non svolgeva la sua funzione di essiccazione ad una umidità intorno al 10% della pollina e buona parte di questa risultava con un grado di umidità tale da favorire la proliferazione di mosche;

Richiamati i seguenti atti:

- Ordinanza Sindacale n. 3028 del 26.05.2003, prot. n. 11469, che impone nel territorio comunale, tra le altre cose, di adottare metodi e mezzi di lotta contro le mosche in tutte le fabbriche dove vengono trattati prodotti organici suscettibili di attirare insetti;
- Ordinanza Sindacale n. 3036 del 18.06.2003, prot. n. 13283, che ordina alla ditta AZIENDA AGRICOLA MAIA S.R.L., di via Verizzo 4/A in Pieve di Soligo di:
 - effettuare in tutta l'area pertinente l'Azienda ed in special modo lungo le siepi a confine con la frazione di Villanova, in territorio di Pieve di Soligo, almeno due trattamenti settimanali con presidi medico-chirurgici e di lotta integrata, fino a completa cessazione del fenomeno di abnorme proliferazione di mosche riscontrata;
 - adottare ogni altra precauzione atta a prevenire la proliferazione di mosche, evitando in particolare lo stoccaggio prolungato di pollina fresca e di gusci d'uovo non inertizzati con calce;
 - provvedere alla rimozione del liquame sparso all'interno dell'Azienda e all'eliminazione dei ristagni d'acqua;
 - effettuare costanti verifiche, anche in relazione alle contingenti condizioni climatiche, al fine di adottare tutte le misure indispensabili a prevenire la proliferazione di mosche ed altri agenti infestanti, se del caso modificando i programmi di disinfestazione usualmente praticati, ripetendo in tempi ravvicinati i trattamenti ritenuti più opportuni;
- Ordinanza Sindacale n. 38 del 06.06.2007, prot. n. 14232, rivolta ai legali rappresentanti delle ditte AZIENDA AGRICOLA MAIA S.R.L. e MAIA AGRONDUSTRIALE S.R.L. che impone di far passare la pollina attraverso gli MDS, per l'essiccamento della stessa e ordina di comunicare tempestivamente al Comune di Pieve di Soligo ogni eventuale malfunzionamento di impianti che possa avere come conseguenza possibile emissione di odori o proliferazione di mosche (come per esempio guasti al sistema MDS) e ogni eventuale disagio o cambiamento nell'effettuazione dei trattamenti contro le mosche (adulti o larve);
- Ordinanze Sindacali n. 15 del 07.04.2008, prot. n. 9170 e n. 48 del 28.08.2008, prot. n. 21743, che imponevano alla SOCIETA' AGRICOLA MAIA S.R.L. con sede in via Verizzo 4/A in Pieve di Soligo, la predisposizione di un Piano di Controllo degli Insetti Volanti (PCIV);

Considerato che l'AZIENDA AGRICOLA MAIA S.R.L., è in possesso della "Autorizzazione Integrata Ambientale Provvisoria - Punto 6.6 a) dell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005", N. Reg. Decr. 216/2008 del 18.03.2008, rilasciata dalla Provincia di Treviso, relativa all'impianto ubicato in via Verizzo 4/A - Pieve di Soligo, per le attività prevista dal punto 6.6 a) dell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005;

Rilevato che a tutt'oggi, nonostante i provvedimenti assunti dagli enti territorialmente competenti al fine di garantire la salubrità e igienicità degli ambienti di vita e le tecnologie adottate dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA MAIA S.R.L. al fine di ridurre gli impatti igienico sanitari sulla collettività, permangono situazioni di criticità che palesano una negligente attuazione delle ordinanze citate in premessa e inappropriata gestione delle scelte tecnologiche adottate dalla ditta stessa;

Atteso che sono fatte salve tutte le indicazioni precedentemente impartite dagli strumenti ordinativi e prescrittivi vigenti;

Visto il Regio Decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U.L.S.) ed in particolare l'art. 263 che, al fine di impedire la moltiplicazione o la disseminazione delle mosche e degli altri artropodi

vettori di agenti patogeni o causa diretta di malattia, prevede che *“speciali misure devono essere ordinate dal sindaco ... [omissis], nelle stalle di qualsiasi specie”*;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'art. 50, comma 5, che prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Dato atto che la ditta SOCIETA' AGRICOLA MAIA S.R.L., nelle persone di:

BELLESO MASSIMO, in qualità di legale rappresentante della ditta in parola, nato a Padova il 21 settembre 1963, CF. _____, residente in 35020 Polverara (PD) in via Trieste 23,

DALL'ANESE GIUSEPPE, in qualità di responsabile della ditta SOCIETA' AGRICOLA MAIA S.R.L. per attuazione e gestione del Piano di Controllo degli Insetti Volanti, nonché della verifica dell'esecuzione dei lavori inerenti a detto Piano, ai sensi dell'ordinanza n. 48 del 28.08.2008, prot. n. 21743,

ognuno per quanto di competenza e responsabilità,

non ha ottemperare alle disposizioni delle ordinanze sindacali n. 3028 del 26.05.2003, prot. n. 11469, n. 3036 del 18.06.2003, prot. n. 13283, n. 38 del 06.06.2007, prot. n. 14232;

ORDINA

alla stessa ditta SOCIETA' AGRICOLA MAIA S.R.L., sempre nelle persone di:

BELLESO MASSIMO, in qualità di legale rappresentante della ditta in parola, nato a Padova il 21 settembre 1963, CF. _____, residente in 35020 Polverara (PD) in via Trieste 23,

DALL'ANESE GIUSEPPE, in qualità di responsabile della ditta SOCIETA' AGRICOLA MAIA S.R.L. per attuazione e gestione del Piano di Controllo degli Insetti Volanti, nonché della verifica dell'esecuzione dei lavori inerenti a detto Piano, ai sensi dell'ordinanza n. 48 del 28.08.2008, prot. n. 21743,

ognuno per quanto di competenza e responsabilità,

- di mettere in atto tutte le idonee ed efficaci procedure e ogni intervento utile all'adeguamento dei cicli produttivi in grado di rimuovere definitivamente le proliferazioni di mosche, pericolose per la salute e l'igiene umana, non compatibili con l'ambiente circostante ed in particolare con le zone abitate, anche attuando le seguenti precauzioni:

- trattare la pollina in un uscita dagli impianti denominati MDS, qualora mal funzionanti, sempre separatamente dal ciclo della pollina secca, individuando i sistemi più idonei, al fine di ridurre il rischio di proliferazione di mosche e di evitare la necessità di trattare un volume di pollina maggiore del necessario con presidi medico chirurgici comunque pericolosi per la salute umana;
- verificare costantemente l'efficienza del funzionamento degli MDS ottemperando, nel caso, a quanto previsto dall'ordinanza sindacale n. 38 del 06.06.2007, prot. n. 14232;
- operare una maggiore pulizia di tutti i possibili micro focolai originabili dalla carenza di pulizia dei sistemi di trasporto e movimentazione della pollina, dagli impianti di ventilazione forzata.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dal ricevimento della presente, nei modi previsti dalla L. 06.12.1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei modi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Ai sensi degli art. 4 e 5 della L. 07.08.1990, n. 241 e ss.mm. e ii. il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Gardenal e che l'istruttoria è curata presso l'Ufficio Ambiente (tel. 0438.98.53.26).

La verifica dell'ottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza è demandata in via prioritaria al Comando di Polizia Locale e a tutti gli altri organi di vigilanza e controllo territoriale, tra cui Provincia e Azienda Sanitaria Locale, ciascuno per quanto di competenza.

Il mancato rispetto del presente provvedimento costituisce reato ai sensi dell'art. n. 650 del Codice Penale.

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti di altri Enti in particolare Provincia e ULSS territorialmente competenti ai quali tale ordinanza viene trasmessa per il seguito di competenza.

Per opportuna conoscenza la presente ordinanza viene trasmessa anche alle STAZIONI LOCALI di CORPO DEI CARABINIERI e CORPO FORESTALE DELLO STATO;

TRASMETTE

Il presente atto alla PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TREVISO demandando alla stessa la valutazione in ordine alla ravvisabilità di illeciti penali in merito a quanto sopra esposto.

Pieve di Soligo, 19-05-2009

IL SINDACO
GIUSTINO MORO



Comune di Pieve di Soligo - prot. n. 0015714 del 30-07-2021 - partenza

N° CROM.
257

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi notificato il presente atto al Sig. DALL'AVESE GIUSEPPE

40 Soc. Agr. Italia s.r.l. v. V. B. 1000 4/A

mediante consegna a mani di SA

DALL'AVESE GIUSEPPE Veterinario - ditte Pansa s.r.l.

Pieve di Soligo, il 25.05.09

IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE

Giuseppe Dall'Avese

Ulteriore



Comune di Pieve di Soligo - prot. n. 0015714 del 30-07-2021 - partenza

Ai sensi degli art. 4 e 5 della L. 07.08.1990, n. 241 e ss.mm. e ii. il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Gardenal e che l'istruttoria è curata presso l'Ufficio Ambiente (tel. 0438.98.53.26).

La verifica dell'ottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza è demandata in via prioritaria al Comando di Polizia Locale e a tutti gli altri organi di vigilanza e controllo territoriale, tra cui Provincia e Azienda Sanitaria Locale, ciascuno per quanto di competenza.

Il mancato rispetto del presente provvedimento costituisce reato ai sensi dell'art. n. 650 del Codice Penale.

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti di altri Enti in particolare Provincia e ULSS territorialmente competenti ai quali tale ordinanza viene trasmessa per il seguito di competenza.

Per opportuna conoscenza la presente ordinanza viene trasmessa anche alle,STAZIONI LOCALI di CORPO DEI CARABINIERI e CORPO FORESTALE DELLO STATO;

TRASMETTE

Il presente atto alla PRQCURA DELLA REPUBBLICA DI TREVISO demandando alla stessa la valutazione in ordine alla ravvisabilità di illeciti penali in merito a quanto sopra esposto.

Pieve di Soligo, 19-05-2009

IL SINDACO
GIUSTINO MORO

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di Treviso
Attesto che la Presente copia riprodotta su n° 4 fogli, è autentica e conforme all'originale qui depositato

Si rilascia la presente attestazione ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445.
Data 25 MAG. 2009



Servizi Demografici - Il Delegato
Maria Baffa - Istr. Amm.vo
Baff

COMUNE DI POLVERARA (PD) - RELATA DI NOTIFICA

L'anno duemila 09 addì 06 del mese di GIUGNO
in Polverara, via COLO TERESIE n. 2
il sottoscritto messo certifica di aver notificato il presente atto destinato a
DELESSO MASSIMO
- consegnandone copie a mani proprie
- consegnandone copie in busta sigillata recante il n. cron.
nome e cognome del destinatario, a

In seguito al ricevere Il Messo Pietro Baffa

notifica n° 16/2009